

REGOLAMENTO (CE) N. 1459/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2003

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 *ter*, paragrafo 3, e l'articolo 6 *quater*, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/2002 ⁽⁴⁾, ha fissato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), le date delle campagne di commercializzazione dei fichi secchi.
- (2) I criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti rispettivamente all'articolo 6 *ter* e all'articolo 6 *quater* del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (3) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla

produzione ⁽⁵⁾, stabilisce i criteri cui devono rispondere i prodotti per poter beneficiare del prezzo minimo e del pagamento dell'aiuto.

- (4) Occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna di commercializzazione 2003/04.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2003/04:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 6 *ter* del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 878,86 EUR per tonnellata netta, franco produttore, per i fichi secchi non trasformati;
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 6 *quater* del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 264,83 EUR per tonnellata netta per i fichi secchi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 4.8.2002, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.